

LEGGE N. 183 DEL 12 NOVEMBRE 2011.

NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI CERTIFICAZIONI

E' entrata in vigore il 1° gennaio 2012 la nuova disposizione della legge n.183 del 12 novembre 2011, che prevede che i **certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione siano utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati** e debbano riportare, pena la loro nullità, la dicitura:

"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Pertanto, nei rapporti con la pubblica amministrazione o con i privati gestori di pubblici servizi, la produzione di certificati viene **sempre sostituita** dalla presentazione di *dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*. La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.

Sui contenuti delle dichiarazioni presentate vengono effettuati appositi controlli mediante:

- acquisizione d'ufficio delle informazioni che siano già in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione dell'interessato degli elementi indispensabili per reperirle;
- accettazione della dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato, negli altri casi.

Per quanto concerne l'autenticazione di copie (che consiste nella attestazione di conformità all'originale di un documento), ai fini dei procedimenti amministrativi correlati alle Persone Giuridiche (riconoscimento personalità giuridica di diritto privato di Associazioni/Fondazioni/Regole, modifiche statutarie, scioglimento/estinzione degli enti) e ai fini delle iscrizioni nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche (artt. 3 e 4 del DPR 361/2000), **nulla è cambiato**, l'autenticazione delle copie, infatti, avviene con le modalità previste dall'art. 18 del DPR 445/2000, comma 2, di seguito riportato:

- *L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20.*

Ai sensi dell'art.19 del DPR 445/2000, la **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** (art. 47 DPR 445/2000) può riguardare anche la conformità all'originale della copia **esclusivamente** di:

1. atti e documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione;
2. pubblicazioni
3. titoli di studio o di servizio
4. documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

PER IL CONTROLLO DEI CERTIFICATI

Gli accertamenti d'ufficio e i controlli, di cui agli articoli 43 e 71 del D.P.R. n. 445/2000, possono essere richiesti alla Regione Veneto - Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti – Servizio Persone Giuridiche, Referente dott.ssa Alessandra Schiavon, mediante **PEC protocollo.generale@pec.regione.veneto.it** oppure fax al numero **041/2795920**.

Normativa di riferimento

- Legge n.183 del 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", art. 15.
- Codice dell'amministrazione digitale, art. 58 (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa".
- D.P.R. n.361 del 10 febbraio 2000 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)".
- DGR n. 3418 del 30 dicembre 2010 "Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. Definizione criteri relativi al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato di associazioni e fondazioni. Modifica ed integrazione della modulistica correlata.
- Decreto n. 9 del 19/01/2012.